COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg. Data 29-03-2019

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:20, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFA RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 23-02-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 23-02-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale afferma che, dopo aver stabilizzato in maniera ottimale il bilancio, l'Amministrazione ha potuto ridurre da 0,81 per cento a 0,73 per cento l'aliquota IMU;

Alle ore 19:25 entra nella Sala consiliare il Consigliere Centanni Andrea, il quale partecipa alla discussione e votazione del presente argomento e di tutti quelli successivi all'o.d.g., fino al termine della seduta;

Aperta la discussione, interviene il Consigliere D'Angelo Nicolò, il quale afferma che abbassare il valore degli immobili ai fini IMU non significa in automatico abbassare l'IMU; continua evidenziando che, per la prima volta in 5 anni, si assiste ad una piccola riduzione dell'IMU, ma nel contempo all'introduzione della nuova aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali Cat. A1/A8 e A9);
Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo tenendo a riferimento le disposizioni di cui all'art. 1 commi 21 e segg. della L. 208/2015;;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 (pubblicato sulla GU SG n. 292 del 17/12/2018) con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla GU SG n. 28 del 02/02/2019) con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 - 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 20/08/2014 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 04/02/2019, esecutiva a norma di legge;

RICHIAMATO

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "*Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille*";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle*

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre d[illegible]'ata di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al [illegible] 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle [illegible]cedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è [illegible]guito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a eff[illegible] primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di [illegible] termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

VISTE:

- nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di cui all'o.d.g. della seduta odierna, con la quale sono state confermate le aliquote TASI già in vigore nel decorso 2018 anche per l'anno di imposta 2019;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 12 – voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – astenuti //

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni come di seguito in dettaglio:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitaz. Principale e pertinenze come per legge (solo CAT A1/A8/A9)	4 per mille
Abitazione e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purché tenute a disposizione e non locate.[1]	5,6 per mille
Terreni Agricoli	ESENTE Art. 1 c. 13 L. 208/2015 *circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (Pubblicata su GU n° 141 S.O. n° 53 del 18/06/1993)* *Art. 7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/1992*
Aree edificabili	7,3 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	7,3 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c9bis come sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*
I fabbricati dei residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune, pensionati nei paesi di residenza	Si applica quanto previsto all'art.13 c.2 del DL 201/2011, come modificato dall'art. 9 bis c. 2 del DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

Detrazione per abitazione principale (solo CAT A1/A8/A9)	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione

[1] Va tenuta in considerazione una ed una sola abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

3. **DI DARE ATTO** che il Comune di Orsogna ricade in zona collinare e risulta inserito nell'elenco approvato con Circolare del Mef n°9/1993; pertanto i terreni agricoli risultano esenti a norma del combinato disposto dall'art. 7 c.1 lett. h) del D.Lgs. 504/1993 e dall'art. 1 c. 13 della L. 208/2015;
4. **DI STIMARE** in presunti € 349.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute operate a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
6. **DI RIMANDARE**, per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa di riferimento nonché al Regolamento dell'IMU vigente nell'Ente;
7. **DI DARE ATTO** che è demandato al Responsabile della Trasparenza Amministrativa la pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – astenuti //

Vista l'urgenza di provvedere all'approvazione del presente atto propedeutico al bilancio di previsione entro il termine di legge differito al 31.03.2019,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 02-04-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 347 DEL 02-04-2019

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 02-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 02-04-2019

ILSEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana